



COMUNE DI NOMI

Provincia Autonoma di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8 del Consiglio Comunale

**OGGETTO: L.P. 04.08.2015 N. 15 – VARIANTE AL PRG CONSEGUENTE
ALL'ACCORDO URBANISTICO, GIUSTA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 06.03.2018**

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. AMORTH FRANCA
2. BAFFETTI EULARIA
3. BORATTI VALENTINO
4. COMPER EVELIN
5. CRAMER MAURIZIO
6. DELAITI ELISABETTA
7. DEPEDRI FRANCESCA
8. FESTI ALESSANDRO
9. FESTI CLAUDIO
10. FESTI PATRIZIA
11. GEROLA RENZO
12. GRIGOLETTI YACOPO
13. LASTA FILIPPO
14. MAFFEI RINALDO
15. STEDILE TIZIANO

ASSENTE	
giustificato	ingiustificato

Assiste il Segretario comunale dott. Giuseppe De Lucia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Rinaldo Maffei, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: L.P. 04.08.2015 N. 15 – VARIANTE AL PRG CONSEGUENTE ALL'ACCORDO URBANISTICO, GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 06.03.2018

Rientra in aula la Consigliera Comunale Sig.ra Franca Amorth

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 – Legge provinciale per il governo del territorio - all'articolo 25 – prevede quanto segue :
 - I Comuni e le Comunità possono concludere accordi urbanistici con i soggetti pubblici o privati interessati, per definire contenuti di rilevante interesse pubblico del PRG o del PTC;
 - Gli accordi sono finalizzati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, alla determinazione di previsioni dello strumento urbanistico e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica, pubblicità;
 - Gli accordi sono stipulati e sono espressamente recepiti nello strumento di pianificazione, con le procedure individuate dalla legge stessa per l'adozione sua o delle sue varianti;

Dato atto che i Sigg. Giovanni Vinotti, Daniela Vinotti ed Elisa Vinotti sono proprietari delle aree ricomprese nel piano di lottizzazione individuato nel PRG in vigore con la sigla PL 21 e dell'edificio limitrofo p.ed. 301 – p.m. 2 in c.c. Nomi;

Atteso che :

- la p.f. 270/9 e la p.ed. 500 sono interamente ricomprese nel Piano attuativo di lottizzazione PL 21, attualmente ancora in corso di validità non essendo trascorsi i termini dei dieci anni dall'approvazione del PRG;
- il PL 21 prevede la cessione delle aree necessarie alla realizzazione di un parcheggio pubblico, a servizio dell'area centrale dell'abitato di Nomi, e la cessione delle aree necessarie alla realizzazione della viabilità di collegamento tra via Roma e via Romani;
- la realizzazione del suddetto collegamento viabilistico consentirebbe di by-passare l'area centrale dell'abitato "storico" di Nomi; trattasi di una previsione già contenuta nel Piano di Fabbricazione del 1984 ed è finalizzata a perseguire un unico disegno coerente, che è quello di creare un'alternativa viabilistica all'attraversamento del centro storico;
- l'eventuale stralcio dell'edificabilità del PL 21 e del conseguente obbligo di cessione gratuita delle aree per la realizzazione della viabilità e del parcheggio obbligherebbe il Comune di Nomi ad utilizzare l'oneroso strumento dell'espropriazione al fine di acquisire le aree necessarie al completamento di quel coerente disegno su richiamato;
- la L.P. 04.08.2015 n. 15 consente, invece, con l'art. 52, la redazione di un Piano di lottizzazione d'ufficio e, quindi, il Comune di Nomi ha la possibilità di attivarsi direttamente al fine di attuare quanto previsto nel PL 21;
- i proprietari della p.ed. 301 p.m. 2, con concessione edilizia n. 4/2014 del 15.05.2014 e con le successive varianti, hanno previsto la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio esistente (p.ed. 301 p.m. 2) con la conseguente demolizione dell'edificio accessorio p.ed. 500;
- il Comune di Nomi ha in corso una procedura di variante al PRG, attivata ai sensi dell'art. 39 della L.P. 04.08.2015 n. 15, al fine di disporre l'inedificabilità delle aree destinate all'insediamento e per le quali proprietari avevano avanzato in precedenza precisa richiesta di stralcio dell'edificabilità, ai sensi dell'art. 45 della L.P. 04.08.2015 n. 15;

- con la stessa suddetta medesima variante non si va però a modificare la destinazione urbanistica della p.f. 270/9, per tutte le motivazioni su riportate;
- i privati proprietari delle particelle oggetto dell'accordo urbanistico de quo, riconoscendo la rilevante valenza urbanistica costituita dal collegamento viabilistico che consente di by-passare l'area centrale dell'abitato storico di Nomi (così come previsto nel Piano di lottizzazione PL 21), si sono dichiarati disposti a cedere gratuitamente la superficie necessaria alla realizzazione del collegamento viabilistico, a fronte della definizione di alcuni interventi da realizzarsi nell'ambito a verde privato sul sedime della p.ed. 500 e per l'ambito più prossimo alla p.ed. 301 p.m. 2 che insiste sulla p.f. 270/9 ed a fronte dello stralcio, ai sensi dell'art. 45 della L.P.04.08.2015 n. 15, dell'edificabilità a carattere residenziale per la rimanente parte della p.f. 270/9, da destinarsi all'attività agricola;
- l'approvazione dell'accordo urbanistico consente di non attivare la procedura relativa al Piano di lottizzazione d'ufficio, sulla base di quanto previsto dall'art. 52 della L.P. 04.08.2015 n. 15 e, contestualmente, fa in modo che possano essere acquisite gratuitamente le aree per le attrezzature pubbliche (per una superficie complessiva di circa 940 mq), il tutto nel rispetto del principio della salvaguardia e del contenimento dell'uso del suolo;
- l'Amministrazione comunale di Nomi, a seguito di varie ed approfondite valutazioni e considerazioni puntualmente e dettagliatamente riportate nello schema di accordo urbanistico, che, allegato al presente Provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha ritenuto meritevole di approvazione la proposta dei privati su riportata;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 06.03.2018 lo schema di accordo urbanistico in oggetto è stato approvato, ai sensi dell'art. 25 della L.P. 04.08.2015 ed è stato sottoscritto dalle parti, nella forma dell'atto pubblico amministrativo, in data 13.03.2018 Rep. n. 60;

Tale accordo urbanistico pubblico-privato ha costituito atto propulsivo al presente procedimento di adozione dalla variante al PRG, ai sensi degli artt. 37 e 39 della L.P. n. 15/2015;

Gli elaborati di variante, predisposti dall'arch. Luca Eccheli con Studio Tecnico in Rovereto, sono stati consegnati all'Amministrazione comunale in data 12.03.2018 e pervenuti al protocollo comunale in data 13.03.2018 sub n. 1368/6/1, e sono i seguenti:

- Relazione illustrativa;
- Estratto Norme di attuazione – Raffronto;
- Sistema insediativo, produttivo ed infrastrutturale – Stato di raffronto;
- Sistema insediativo, produttivo ed infrastrutturale – B2;
- Sistema insediativo, produttivo ed infrastrutturale – B3;
- Cd Rom;

Atteso che la presente Variante al PRG, completo di tutti gli elaborati richiamati, dell'accordo urbanistico già sottoscritto e del Provvedimento di adozione, dovrà essere:

- Inviato al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 39 della L.P. 04.08.2015 n. 15;
- Depositata in libera visione al pubblico per n. 30 giorni consecutivi, previo avviso per estratto su un quotidiano locale e sul sito Internet del Comune di Nomi, al fine di dare la possibilità, durante il periodo di pubblicazione, di presentare osservazioni nel pubblico interesse;

Viste e condivise le motivazioni espresse su riportate;

Considerato che la presente variante viene approvata con la procedura semplificata di cui all'art. 39 comma 3 della L.P. 15/2015, come espressamente indicato al comma 4 dell'articolo 45;

Vista la documentazione relativa alla variante in oggetto predisposta dall'arch. Luca Eccheli costituita dagli elaborati richiamati;

Dato atto che è stata espletata la procedura di verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica circa gli effetti significativi sull'ambiente della variante in argomento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e ss.mm.;

Vista e richiamata, quindi, la parte dedicata alla “Rendicontazione urbanistica” (fascicolo “Relazione illustrativa – Verifica preventiva del rischio PGUAP – Rendicontazione urbanistica”);

Preso atto che la procedura di verifica di assoggettabilità ha portato a conclusioni tali da poter escludere che la variante in questione possa avere effetti significativi sull'ambiente e che, quindi, non è da sottoporre al processo di rendicontazione urbanistica;

Ritenuta, quindi, meritevole di approvazione la proposta di Variante al Piano regolatore generale vigente denominata “Variante al P.R.G. n. 2/2018 – Accordo urbanistico, ai sensi degli artt. 25 e 39 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15”, per le motivazioni contenute nella Relazione illustrativa e per le scelte pianificatorie risultanti dalle nuove planimetrie di P.R.G. e dalle Norme di attuazione;

Precisato che la Variante in oggetto non prevede mutamenti di destinazione di particelle gravate da uso civico;

Sentita l'illustrazione del Sindaco;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

Preso atto:

- del parere favorevole di Regolarità Tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale, ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L
- del parere favorevole di Regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Con voti n. 10 favorevoli e n. 5 astenuti (Baffetti Eularia, Delaiti Elisabetta, Depedri Francesca, Festi Alessandro, Lasta Filippo) espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 37 e 39 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm., la Variante al Piano regolatore generale vigente denominata

“Variante al P.R.G. in. 2/2018 – Accordo Urbanistico”, predisposta dall’arch. Luca Eccheli, costituita dai seguenti elaborati che, acquisiti al protocollo comunale in data 13.03.2018 sub n. 1368/6/1, si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Relazione illustrativa;
- Estratto Norme di attuazione – Raffronto;
- Sistema insediativo, produttivo ed infrastrutturale – Stato di raffronto;
- Sistema insediativo, produttivo ed infrastrutturale – B2;
- Sistema insediativo, produttivo ed infrastrutturale – B3;
- Cd Rom;
- Accordo urbanistico pubblico-privato sottoscritto in data 13.03.2018 Rep. n. 60;

2. di disporre il deposito degli atti di cui sopra e della presente deliberazione alla libera visione del pubblico presso gli uffici comunali, per la durata di trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio e nel sito internet del Comune;
3. di trasmettere, contemporaneamente al deposito di cui sopra, la documentazione relativa alla Variante in argomento, unitamente alla presente deliberazione, al Servizio provinciale competente in materia di urbanistica, come previsto dall’articolo 37, comma 3 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15;
4. di dare atto che la predetta Variante al P.R.G. non coinvolge beni gravati da usi civici;

Con successiva votazione con voti n. 10 favorevoli e n. 5 astenuti (Baffetti Eularia, Delaiti Elisabetta, Depedri Francesca, Festi Alessandro, Lasta Filippo) espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 c. 4) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

*** * * * * ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del 5° comma dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Rinaldo Maffei)

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Claudio Festi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Giuseppe de Lucia)

=====

Relazione di pubblicazione

Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio il giorno _ 23.03.2018 _
per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Giuseppe de Lucia)

=====

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Giuseppe de Lucia)

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Nomi, lì.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Giuseppe de Lucia)

=====